



COMUNE DI MAIOLO

Provincia di Rimini

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 29-09-2012

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FATTORI MARCELLO	P	GRANDI MAURO	P
PULA VANDA	P	FATTORI MAURIZIO	P
SARTINI FRANCESCO	P	VIGGIANI ANTONIO	P
GORI MARCO	P	ANGELINI BARBARA	P
GOSTI NICOLA	P	GALLI PRIMO	P
BALZANI SONIA	A	SARDONINI QUINTO	A
BIANCHI GIANLUIGI	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

SARTI ITAMAR	P
---------------------	----------

Assume la presidenza il Signor FATTORI MARCELLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa MICHELORI SANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GORI MARCO
BIANCHI GIANLUIGI
GALLI PRIMO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Su iniziativa del Sindaco è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto legge 29/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012 n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

RITENUTO necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Maiolo, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco- Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n.2 dell'o. d.g. della seduta.

Cede quindi la parola al Responsabile del Settore Finanziario, rag. Gilberto Prati che brevemente illustra l'argomento, sottolineando in particolare la modifica di alcuni articoli rispetto allo schema tipo adottato anche dagli altri Comuni.

In particolare richiama la modifica apportata all'art.2 – comma 4 con riferimento all'iscrizione all'AIRE dei contribuenti, che viene limitata all'AIRE di questo Comune. Non essendoci altri interventi, il Sindaco- Presidente pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- **DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art.134, comma 4, TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI MAIOLO

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .-

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale Propria, stabilita in via sperimentale dall'art.13 del D.L. n.201 del 06/12/2011, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n.23 del 14/03/2011 e del D.Lgs.n.504 del 30/12/ 1992, per quanto espressamente richiamato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2 – Abitazione principale: definizione

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione normativa l'unità immobiliare censita in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ha la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.
2. E' equiparata all'abitazione principale, per espressa disposizione normativa, l'abitazione adibita a casa coniugale, posseduta da soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della stessa.
3. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. E' inoltre equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta nel Comune di Maiolo, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Maiolo, a condizione che la stessa non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Maiolo, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente stesso.
5. Non possono essere considerate assimilabili all'abitazione principale altre categorie di immobili, non espressamente indicate dalla Legge o dal presente Regolamento.

Art. 3 - Pertinenza dell'abitazione principale

1. Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare catastalmente classificata nelle categorie C/6, C/2 o C/7 nel limite massimo di una sola unità per ciascuna categoria catastale, anche se ubicata al di fuori dello stesso edificio o complesso immobiliare e, comunque, che rispetti i seguenti requisiti:
 - sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione;
 - vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta dell'abitazione ed il soggetto passivo di imposta della pertinenza;
 - non siano svolte all'interno dell'immobile attività economiche di alcun genere.
2. La qualificazione di pertinenza consente di beneficiare della stessa aliquota prevista per l'abitazione principale, nonché della parte di detrazione che non ha eventualmente trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale stessa.

Art. 4 – Aree fabbricabili: definizione.

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nello strumento urbanistico generale approvato, **indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dalla adozione di strumenti attuativi del medesimo.**

Art.5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale, con idoneo provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una Commissione, chiamando a parteciparvi i Responsabili dell'Ufficio Comunale Tributario, Urbanistico ed eventuali componenti esterni. Se costituita, il Consiglio Comunale prima di determinare i valori di che trattasi dovrà sentire il parere della Commissione.
2. Non si dà luogo ad accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.
3. Non si dà altresì luogo ad alcun rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello stabilito ai sensi del comma 1.

Art. 6 – Fabbricati oggetto di interventi edilizi.

1. Le disposizioni di cui all'art.5 si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3 – comma 1, lett. c), d), f) del D.P.R n.380/2001.
2. Nei casi di cui al comma 1, il calcolo come “area fabbricabile” decorre:
 - interventi soggetti a S.C.I.A.: dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se richieste;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 29-09-2012 COMUNE DI MAIOLO

- interventi soggetti a D.I.A.: decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se richieste;
 - interventi soggetti a Permesso di Costruire: dalla data di comunicazione di inizio lavori.
3. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero gli interventi sottoposti ad attività edilizia libera o Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.).
 4. Le unità immobiliari ultimate sono soggette all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata.
 5. Nel periodo di esecuzione degli interventi edilizi il contribuente non potrà in alcun caso beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.
 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati non ultimati lasciati grezzi e censiti nelle categorie catastali provvisorie F/03 (unità in corso di costruzione) o F(04 (unità in corso di definizione).

Art. 7 – Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente

1. Non è autonomamente assoggettata ad imposta l'area che è destinata in modo durevole a pertinenza di un fabbricato esistente, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile.
2. L'area pertinenziale costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria e, in questo caso, si applicano le disposizioni dettate dal precedente art.6.

Art. 8 – Coltivatori diretti ed imprenditori agricoli: qualifica.

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge n.9 del 09.01.1963 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, non spettano agevolazioni nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica o altra forma associativa.

Art. 9 – Terreni agricoli

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i terreni agricoli situati all'interno del Comune di Maiolo, ai sensi dell'art.15 della legge n.987/1987 come da allegato alla Circolare Ministeriale n.9 del 19.06.1993 (art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs. n.504/92).

Art.10 – Fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Per fabbricato strumentale all'attività agricola si intende l'unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio di una delle attività previste dall'art.9 – comma 3bis del D.L. n.557 del 30.12.1993.convertito con modifiche dalla legge n.133/1994.
2. Le unità immobiliari di cui al comma 1 dovranno obbligatoriamente essere iscritte al catasto fabbricati, nell'apposita categoria catastale D/10.
3. In deroga a quanto prevista dal comma 2, può essere altresì considerato strumentale all'attività agricola il fabbricato censito in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
4. Sono tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9 – comma 8 del D.Lgs. n.23/2011.

Art.11 – Esenzioni – Detrazioni – Riduzioni – Aliquote.

1. Le esenzioni, le detrazioni, le riduzioni e le aliquote relative all'Imposta Comunale Propria saranno determinate e/o modificate in base alle normative di legge.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art.7 del D.Lgs.n.504/ 92, relativamente agli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica esclusivamente ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà,usufrutto o altro diritto reale.

Art.12 – Dichiarazioni – Denunce.

1. Ai fini dell'applicazione di particolari agevolazioni non espressamente previste dalla legge, al soggetto interessato può essere richiesto di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza del beneficio agevolativo.

Art.13 - Versamenti – Riscossioni- Ravvedimenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta nei termini e con le modalità previste per legge.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:
 - i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso;

- i versamenti erroneamente accreditati a favore di altro Comune, purché ne venga richiesto allo stesso il rimborso ed il contestuale riversamento della somma nelle casse del Comune di Maiolo.
5. In caso di omesso, parziale, tardivo versamento, l'imposta può essere versata con l'applicazione delle sanzioni ridotte, come previsto dall'art.13 del D. Lgs. n. 472/ 1997 (Ravvedimento Operoso), entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Art.14 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nel caso in cui il mancato accredito dell'imposta al Comune competente derivi da un errore di rendicontazione della delega F24 da parte dell'intermediario (Istituto bancario o ufficio postale) il rimborso non potrà essere richiesto direttamente al Comune. Il contribuente dovrà richiedere all'intermediario stesso di attivare l'apposita procedura di correzione della delega F24, prevista dalla convenzione siglata tra Agenzia delle Entrate ed Associazione Bancaria Italiana.

Art.15 – Attività accertativa di controllo

1. Per l'attività di controllo, la Giunta Comunale, per mezzo del Funzionario Responsabile dei Tributi, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo, la Giunta Comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Art.16 – Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi.

1. In relazione al disposto dell'art.3 comma 57 della L. n.662 del 23.12.1996 è facoltà dell'Ente istituire un Fondo Speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche..
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma non superiore allo 0,50% delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria.

Art.17 – Disposizioni finali

1. Laddove il presente regolamento preveda il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi comunque denominati, da parte di altre pubbliche amministrazioni nonché la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione integrata di più enti, il Comune procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.
2. Il Responsabile di procedimento, laddove il presente regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, dovrà richiedere direttamente agli altri uffici dell'Ente competenti per materia il rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza richiedere agli interessati ulteriori adempimenti.

Art.18 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.-

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-09-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **PRATI GILBERTO**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FATTORI MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MICHELORI SANDRA

Li

Copia della presente deliberazione :

viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

(art.124, comma 1 D. Lgs. N.267/00)

e' comunicata con elenco ai capigruppo consiliari

(art.125, D. Lgs. N.267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MICHELORI SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per
quindici giorni consecutivi dal 27-10-2012 al 11-11-2012

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 29-09-2012

perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/00)

decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo pretorio comunale art.134,
comma 3 D. Lgs. n.267/00)

Li'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa MICHELORI SANDRA